

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35

Categoria I Classe VIII

---

---

**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14.09.2000. Richiesta rimborso spese legali dip. Arch. Miele Pasquale a seguito di sentenza n. 10001/07 del Tribunale di Napoli. Provvedimenti.**

---

---

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 13,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Pietro Chiacchio</b> – SINDACO	X		4. <b>Carla Cimmino</b>	X	
2. <b>Carmine D'Aponte</b> - VICESINDACO	X		5. <b>Mario Lamanna</b>	X	
3. <b>Antonio Chiacchio</b>	X		6. <b>Rosa Bencivenga</b>	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Carla Cimmino.

**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14/09/2000. Richiesta rimborso spese legali dip. arch. Miele Pasquale a seguito sentenza n° 10001/07 del Tribunale di Napoli. Provvedimenti.**

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, disciplina la refusione delle spese legali ai propri dipendenti all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale;

Che il medesimo art. 28, testualmente dispone che «l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitti d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»;

Da tale assunto, anche sulla base di recenti pronunce da parte di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in via interpretativa si deve ritenere che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'Ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Tali presupposti concernono:

- 1) L'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'Ente pubblico;
- 2) L'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- 3) Stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatosi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibile quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- 4) Assenza di un conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Ente di appartenenza che permetta di procedere alla nomina del difensore di comune accordo tra le parti;
- 5) Proscioglimento del dipendente con la formula che escluda la materialità dei fatti e cioè sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste c/o non aver commesso il fatto.

Si aggiunga alle suesposte considerazioni, altresì, che se da un lato non può essere contestato il diritto al rimborso, dall'altro lato, le Amministrazioni devono verificare soprattutto la determinazione della misura del rimborso, che ha natura indennitaria e non risarcitoria, per cui non sussiste l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente, ma eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine e dove trova la sua determinazione propria nella fase della compartecipazione alla scelta del legale di comune gradimento tra Amministrazione e dipendente all'atto dell'apertura del procedimento giudiziario e su esplicita richiesta del dipendente stesso. Infatti la partecipazione dell'Ente, alla scelta del legale, ha lo scopo di indirizzare la stessa nel determinare l'ammontare dell'impegno finanziario dell'Ente nei confronti del dipendente, rapportandolo alle condizioni economiche e di bilancio dell'Ente al momento dell'assunzione di impegno spesa e sulla base del principio del contenimento della spesa.

Si ritiene, pertanto, sulla base di tale principio che l'Amministrazione, in assenza della preventiva intesa possa determinare il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata. (Cosiddetto rimborso postumo).

Visto, che l'arch. Pasquale Miele dipendente di questa Amministrazione nella qualità di Responsabile dell'UTC, veniva imputato del reato p. e.p. dagli artt. 110 e 479 c.p. ipotizzato come commesso in danno dell'Ente, nella qualità di responsabile dell'UTC e nell'esercizio delle funzioni e/o attribuzioni d'Ufficio;

Che con sentenza del Tribunale di Napoli n° 1001/2007 del 27/11/2007, letto l'art. 530 c.p.p. il suddetto dipendente viene assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

Che, il suddetto dipendente ha più volte negli anni addietro sollecitato l'Ente affinché gli venissero rimborsate le spese legali sostenute per la sua difesa da ultimo con nota prot. n° 14024 del 31/12/2014; Che, a seguito di vari incontri, con l'attuale Amministrazione, per addivenire ad un componimento della vertenza è stato convenuto con l'arch. Miele Pasquale una riduzione dell'ammontare inizialmente richiesto per le suddette spese legali, nella somma complessiva di € 24.000,00 come da fatture trasmesse, somma richiesta e compatibile con la situazione contabile dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, sussistere tutti i presupposti onde procedere al rimborso a favore del dipendente arch. Miele Pasquale;

Tanto premesso:

### PROPONE

di procedere, previa acquisizione di regolare fattura quietanzata dal legale, al rimborso a favore del dip. Arch. Miele Pasquale della somma di € 24.000,00 omnia comprensiva di tutti gli oneri di legge spettanti;

Che a seguito di tale rimborso, il dip. Arch. Miele Pasquale non avrà null'altro a pretendere in merito all'oggetto che con il presente atto si intende definito;

di provvedere al finanziamento della spesa al competente capitolo 3500 del PEG 2017 per complessivi € 24.000,00;

Dare mandato al Responsabile Settore Contenzioso di procedere agli ulteriori atti di competenza per la relativa liquidazione delle somme, previo regolare impegno di spesa.

Gnimo Nevano li, 08/03/2017

L'assessore al contenzioso  
dott.ssa Carla Cimmino

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 14/02/2017

Il Responsabile del VII° Settore Contenzioso

dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 21/2/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Raffaele Campanile

Sp. Pres. 13/17 R

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 09/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/03/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 2574 in data 09/03/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/03/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante